


COMUNE DI MODOLO  
PROVINCIA DI ORISTANO  
Via Roma n. 76, 08019 - Modolo (OR)  
C. F. e P. I. 00161500913  
Tel. 0785/35666 - Fax. 0785/35378  
info@pec.comune.modolo.nu.it



UNIONE DI COMUNI  
"DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE"  
Via Azuni angolo Via Ciusa- 08013 Bosa (OR)  
C.F. e P.I.: 01295640914  
Tel. 0785/825110 - Fax 0785/373329  
www.unioneplamo.it

Ordinanza n°4 in data 24.04.2014

Oggetto: Emergenza idrica - contenimento degli usi impropri dell'acqua potabile

Prot.n° 689 del 24.04.2014

#### IL SINDACO

**Preso atto** che la Società Abbanoa s.p.a. ha provveduto arbitrariamente alla riduzione della portata idrica, in dotazione al Comune di Modolo, intervenendo sulla mandata che, dal serbatoio consortile di "Sebes", approvvigiona il serbatoio comunale dal quale viene effettuata la distribuzione dell'acqua potabile all'intero centro abitato di Modolo;

**Considerato** che tale situazione ha determinato un notevole calo della dotazione idrica dei serbatoi comunali e, conseguentemente, una distribuzione dell'acqua potabile irregolare soprattutto nelle parti alte dell'abitato;

**Che** l'inconveniente è tale da far ritenere che la situazione potrebbe aggravarsi in corrispondenza dell'arrivo della imminente stagione estiva;

**Considerato** che il perdurare e l'aggravarsi dello stato di criticità ormai esteso a tutto il territorio comunale rende necessario emettere l'ordinanza di divieto al consumo dell'acqua per usi diversi da quelli igienico-alimentari e disporre altresì la chiusura delle fontanelle per l'erogazione dell'acqua potabile dislocate nel territorio comunale;

**Che** al fine di assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal civico acquedotto, è necessario evitare i consumi anomali e ridurre gli sprechi ovvero vietare gli usi impropri dell'acqua potabile;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/00;

**Visto** l'art. 10 della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;

#### ORDINA

- è fatto divieto di utilizzare l'acqua proveniente dai civici acquedotti per:
  - l'irrigazione di orti, colture agricole, giardini e prati;
  - il lavaggio di cortili e piazzali;
  - tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico;
  - il lavaggio privato di autovetture, natanti e simili;
  - il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine ad uso privato e simili;



- nessun impianto di irrigazione può essere collegato direttamente o indirettamente agli acquedotti;
- Tutte le fontanelle pubbliche per l'erogazione dell'acqua potabile devono essere sigillate fino al termine della stagione estiva.

E' fatto obbligo ai Proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche antincendio, di piscine, di orti e giardini di documentare in modo inequivocabile, ogni qualvolta venga richiesto dagli agenti della Polizia municipale e dalla forza pubblica incaricati di far rispettare la seguente ordinanza, la provenienza dell'acqua utilizzata dovendosi provare che si tratta di acqua non proveniente dal pubblico acquedotto. Lo stesso vale per gli impianti di irrigazione di orti o giardini.

Alla violazione dei divieti esplicitati nel presente atto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 10,00 ad un massimo di €. 15.000,00, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 come integrato dalla L. 3/2003 e dalla L. 116/2003. Nell'ambito dei limiti min / max in particolare verranno applicate le seguenti sanzioni, secondo la seguente tabella:

1. a) per l'irrigazione di orti, colture agricole, giardini e prati, il lavaggio di cortili e piazzali e tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico: sanzione amministrativa da un minimo € 25,00 a un massimo di € 150,00;
2. b) per il lavaggio privato di autovetture, natanti e simili e il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine ad uso privato e simili: sanzione amministrativa da un minimo € 50,00 a un massimo di € 300,00;
3. Per l'eventuale forzatura dei sigilli apposti ai rubinetti per l'erogazione dell'acqua potabile: sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

**Qualora il pagamento delle suddette sanzioni avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n.689/1981, si applicherà quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.**

### INFORMA

- che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta notificazione o ricevimento dello stesso, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 6.07.1971 e successive modifiche e integrazioni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4°, e art. 5, comma 3°, della Legge 241 del 7.08.1990, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Michelangelo Pisanu Responsabile del Settore Lavori Pubblici di questo Comune.

Il Comando della Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare da chiunque la presente ordinanza e possono in ogni momento verificare l'uso e la provenienza delle acque utilizzate.

La presente Ordinanza sarà trasmessa nelle forme di legge in copia, per quanto di competenza:

- All'Autorità di Ambito Territoriale della Sardegna;
- Ad Abbanoa s.p.a. - Cagliari
- Al Comando di Polizia Municipale di Modolo
- Alla stazione dei Carabinieri di Bosa
- Alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa e dell'Ambiente – Cagliari
- Alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici
- Alla Procura della Repubblica di Oristano
- All'Amministrazione Provinciale di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Michelangelo Pisanu



IL SINDACO DI MODOLO

Omar Aly Kamel Hassan